



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-03-19 Numero 16

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 11:45, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Premesso che:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;
- l'articolo 59, comma 1, lettera m), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 dispone che i Comuni con proprio Regolamento possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- l'articolo 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di proprie entrate, anche tributarie, i Comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;

Dato atto che, in conformità alle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2011 è stato adottato il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, in cui all'art. 31 veniva introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione;

Dato atto che il citato Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, richiamando i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, non conteneva una specifica disciplina di dettaglio dell'istituto dell'accertamento con adesione;

Ritenuto opportuno emanare un apposito regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione;

Rilevato che tale istituto può essere applicato solo quando l'accertamento dell'Ufficio è fondato su metodologie induttive o valutative degli elementi del presupposto impositivo, ed esulano quindi dal campo applicativo le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi;

Richiamati i più recenti interventi legislativi in materia di accertamento con adesione emanati dal legislatore statale, ovvero:

- l'articolo 1, comma 637, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che, in coerenza con la rimodulazione dello schema sanzionatorio relativo all'istituto del ravvedimento operoso, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, quali l'abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1-bis, 5-bis e 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, nonché del comma 2-bis dell'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997, concernente la riduzione alla metà (ossia ad un sesto) delle sanzioni indicate nell'avviso di accertamento o di liquidazione, in caso di omessa impugnazione, qualora questi non siano stati preceduti dall'invito;
- il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23" che all'articolo 2, comma 2, ha riformulato l'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 elevando, in caso di rateazione dell'accertamento con adesione, il numero massimo di rate da 12 a 16 per importi superiori a 50.000 Euro stabilendo che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni del nuovo articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inserito dall'articolo 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 159 del 2015;
- l'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2015 che ha introdotto nel D.Lgs. n. 218 del 1997 l'articolo 15-bis che disciplina le modalità di pagamento degli importi dovuti per effetto dell'accertamento con adesione, stabilendo che il pagamento di dette somme "si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.

241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo;

Visto il regolamento predisposto dal Servizio Tributi, composto di n. 12 articoli;

Preso atto che i regolamenti vanno approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno approvare il presente regolamento in modo da poter correttamente applicare l'istituto dell'accertamento con adesione al quale fanno riferimento il regolamento IMU all'art. 19, il Regolamento TARI all'art. 41 e il Regolamento TASI all'art. 16;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Visti gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Visto l'articolo 1, comma 637, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti gli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2011;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali composto da 12 articoli, che viene allegato alla presente delibera della quale ne forma ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
3. di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia